# Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)

del 27 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012<sup>2</sup>, decreta:

## Art. 1 Credito complessivo

<sup>1</sup> Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale è stanziato un credito complessivo di 70 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Di questo credito, 50 milioni di franchi sono utilizzati per gli impianti elencati qui di seguito e sono suddivisi nei seguenti crediti d'impegno:

		mio. fr.
a.	Costruzione di una sala di sport con capienza da 4000 a 7000 spettatori	3
b.	Sostituzione dello stadio della Pontaise di Losanna per l'atletica leggera	4
c.	Costruzione del centro nazionale di hockey su ghiaccio	5
d.	Realizzazione del centro nazionale di calcio	6
e.	Ampliamento del centro nazionale di tennis a Bienne	1,5
f.	Costruzione di un velodromo coperto	2
g.	Costruzione o ampliamento di vari impianti per il nuoto	6
h.	Ristrutturazione completa del centro di canottaggio del Rotsee a Lucerna	1,5
i.	Costruzione e ampliamento di diversi impianti di sport sulla neve	13
j.	Ampliamento dell'Olympia Bob Run di St. Moritz-Celerina	1
k.	Costruzione o ampliamento di diversi impianti di importanza nazionale di dimensioni minori	7
	Totale	50

1 RS 101

2011-1051 7423

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2012** 1705

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può disporre liberamente dei 20 milioni restanti del credito complessivo e, a seconda delle necessità, utilizzarli per eventuali aumenti del finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 capoverso 2, nonché per la costruzione e l'ampliamento di altri impianti sportivi di importanza nazionale.

### **Art. 2** Durata dell'impegno

Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti fino al 31 dicembre 2017.

## **Art. 3** Gestione del credito complessivo

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. In particolare può effettuare trasferimenti di esigua entità fra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.

#### Art. 4 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2012 Consiglio degli Stati, 17 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab